

ELENCO DOCUMENTI PER AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN AMBITO CEE UE

In base all'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 129/92, si ha prestazione di servizi quando l'attività di architetto, svolta sul territorio italiano, abbia carattere di temporaneità e dia luogo all'apertura di una sede, anche non solo secondaria, dello studio professionale.

Alla prestazione di servizi sono ammessi i cittadini comunitari che, essendo in possesso di un titolo riconosciuto (ivi compresa l'autorizzazione di cui all'art. 6 del Dlgs.129/92), dimostrino di esercitare legalmente l'attività professionale di architetto nello Stato membro in cui sono stabiliti.

Preventivo riconoscimento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con sede in Roma, 00144 Piazzale Kennedy 20. Per informazioni telefoniche rivolgersi al n. 06/58497450

- 1) Marca da bollo da € 16.00
- 2) Domanda indirizzata al Presidente dell'Ordine - allegato A
- 3) Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni - allegato B

In base alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'autocertificazione per i seguenti documenti

- Diploma, certificato o titolo posseduto ed eventuale tirocinio
- Certificato di cittadinanza di uno Stato CEE (che potrà non coincidere con quella dello Stato in cui il professionista è stabilito, se diverso da quello originale)
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale per uso amministrativo

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

- 4) Ricevuta attestante il versamento del contributo € 20,00 dei diritti di segreteria di ammissione (*)
- 5) Certificato rilasciato da autorità dello stato membro di origine o di provenienza dal quale risulti che l'interessato esercita legalmente l'attività nel settore dell'architettura nello stato medesimo, con traduzione italiana autenticata da autorità competenti (art. 7 D.M. 776/94) (per es. specifica certificazione rilasciata dall'Ordine professionale dello Stato in cui l'interessato è stabilito ed esercita)
- 6) Dichiarazione preliminare prescritta dall'art. 7 comma 2, del D. Lgs. in esame per il caso che la prestazione di servizi comporti la realizzazione di un progetto sul territorio italiano. (La limitazione alla sola ipotesi della progettazione, posta già dalla Direttiva CEE, sembra escludere che la dichiarazione possa essere richiesta per le altre attività professionali, es. consulenze, perizie, che possono formare oggetto di una prestazione di servizi). La dichiarazione deve precisare il progetto da realizzare, la durata presumibile della prestazione, la località (nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine) in cui avrà luogo, il recapito in Italia del professionista, nonché la

eventuale sede temporanea in cui sarà materialmente svolta l'attività di progettazione

7) Fotocopia del passaporto o carta di identità in corso di validità, ed esibire l'originale

NON VERRÀ ACCETTATO ALCUN DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE SE NON ACCOMPAGNATO

DALLA RELATIVA TRADUZIONE FEDELE ALL'ORIGINALE IN LINGUA ITALIANA AUTENTICATA DAGLI

ORGANI COMPETENTI

(*) con bonifico – IBAN IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89 (Banca Popolare di Sondrio)

Intestazione: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC – PROVINCIA DI NOVARA E VCO